



**SCHEMA DI CONTRATTO**  
**PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI STORAGE PER IL PROGETTO**  
**DI SERVER CONSOLIDATION DI ITALFERR S.p.A.**

**TRA**

**Ferservizi S.p.A.**, società con socio unico soggetta alla direzione e al coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A., (in seguito, per brevità, indicata come Ferservizi, in proprio e in nome e per conto di Italferr S.p.A., per la quale interviene nel presente atto il xxxxxxx nato a xxxxxx giusta le facoltà conferitegli con xxxxx del xx/xx/xxxx, nella qualità di xxxxxxxxxxxx

**E**

la società **Xxxxxxx**, con sede in xxxxxx Via xxxxxx in seguito, per brevità, indicata come “Impresa” per la quale interviene nel presente Atto il xxxx nato a xxxxxx il xx/xx/xxxx, residente a xxxxx nella sua qualità di xxxxxx come risulta da xxxxx del xx/xx/xxxx conservato agli atti di ufficio

**PREMESSO**

- che Ferservizi in forza di appositi contratti di servizio, è deputata in via esclusiva all’acquisto di beni e servizi “no core business” per le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, nel seguito per brevità “Società del Gruppo FS”;
- che in detti beni rientrano anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i prodotti di Office Automation ed Infrastruttura I.T., costituiti da PC, Notebook, Stampanti, Workstation, Server, Network Hardware ecc.;
- che la Direzione Approvvigionamenti, Controllo ed Estero di Italferr S.p.A. ha manifestato l’esigenza di procedere alla fornitura di un Sistema di Storage di marca EMC2 con RdA n. 422794 del 23.11.2009;
- che Italferr S.p.A. ha espresso la necessità che tale Sistema di Storage sia composto



## ALLEGATO 3

da apparati di marca EMC2, al fine di assicurare la piena e completa interoperabilità nativa del nuovo sistema con l'infrastruttura I.T. già esistente in Italferr S.p.A. andando a costituirne un potenziamento;

- che per ottemperare a vincoli contrattuali in essere Italferr deve garantire che “ siano ridotti al minimo i tempi di delivery e di up-grade (del sistema) con impatto nullo sull'infrastruttura del data center sia in termini applicativi che sistemici e soprattutto senza impatti sulla continuità dei servizi degli utenti”.
- che a tal fine è stata esperita la gara a procedura aperta n. 39/2010 svolta in modalità telematica con pubblicazione del relativo bando sul Portale Acquisti di Ferservizi;
- che, ad esito della procedura di gara in via telematica, l'offerta dell'Impresa è risultata la prima nella graduatoria delle offerte;
- che in data xx/xx/2010 è stata comunicata l'aggiudicazione all'impresa Xxxxxx nonché l'avvenuta aggiudicazione anche a tutte le altre imprese partecipanti ai sensi dell'art. 79 D.Lgs. 163/06;
- che in data xx/xx/2010, a seguito di verifica dei requisiti autodichiarati in sede di gara, è stata comunicata all'impresa Xxxxxx l'efficacia dell'aggiudicazione.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente Contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

### ARTICOLO 1

#### DISCIPLINA APPLICABILE

Al presente Contratto si applicheranno tutte le norme, condizioni e prescrizioni stabilite nel presente Contratto e relativi allegati, nonché le ulteriori condizioni contenute nel documento “*Condizioni Generali di Contratto per gli Appalti di forniture delle Società del Gruppo FS*” - che in seguito, per brevità, saranno chiamate “*Condizioni Generali*”, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie dello Stato S.p.A. nella seduta del 26 novembre



## ALLEGATO 3

2008, emanate con Disposizione di Gruppo n. 124/AD del 15 aprile 2009 e consultabili sul sito [www.ferservizi.it](http://www.ferservizi.it) - che, seppur non allegato, ne costituisce parte integrante e sostanziale e del quale l'Impresa dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.

Per tutto ciò che non sia stato dalle Parti contraenti espressamente previsto nel presente Atto, si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti in materia.

### ARTICOLO 2

#### OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Contratto ha ad oggetto la fornitura di:

- **n. 1 (uno) Sottosistema di storage primario**, con le caratteristiche tecniche indicate ai paragrafi I.1, I.2., I.3, I.4 e I.9 del Capitolato Tecnico.
- **n. 1 (uno) Sottosistema di storage secondario**, con le caratteristiche tecniche indicate ai paragrafi II.1, II.2., II.3, II.4 e II.9 del Capitolato Tecnico.

La fornitura include tutte le componenti hardware e software necessarie al corretto funzionamento del Sistema di Storage.

La fornitura è comprensiva dei seguenti servizi connessi:

- **Servizio di consegna, installazione, configurazione e collaudo delle componenti HW e SW di base** secondo quanto indicato ai paragrafi I.3 e II. 3 del Capitolato Tecnico;
- **Servizio di replica (configurazione ed implementazione) tra il sistema di storage primario ed il sistema di storage secondario** secondo quanto indicato al paragrafo II.2 del Capitolato Tecnico;
- **Servizio di garanzia e assistenza HW per un periodo di 36 (trentasei) mesi** secondo quanto indicato ai paragrafi I.2, I. 4, II.2, II.4 e IV del Capitolato Tecnico.



**ARTICOLO 3**

**DURATA DEL CONTRATTO**

L'Impresa si impegna a completare la fornitura oggetto del presente Contratto entro 45 (quarantacinque) giorni solari dalla data di emissione dell'ordine da parte di Italferr S.p.A.. Il servizio di manutenzione in garanzia avrà durata di 36 (trentasei) mesi dalla data del verbale di positivo collaudo del Sistema di Storage fornito.

**ARTICOLO 4**

**IMPORTO DEL CONTRATTO**

L'importo complessivo del contratto risulta pari a € xxxxx,xx (Euro xxxxxx/xxx) al netto dell'IVA, così come risultante dall'offerta economica di gara (Scheda dettaglio Offerta - All. 5).

L'importo relativo agli oneri della sicurezza è pari ad € 0,00 (Euro zero), in ragione della natura dei servizi da affidare (alla luce della Determinazione n. 3/2008 del 5.03.2008 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).

Gli oneri di consegna, che avverrà sempre franco destinatario nelle mani dell'utente finale, si intendono inclusi nel prezzo di fornitura.

**ARTICOLO 5**

**CORRISPETTIVI**

I prezzi di acquisto dei singoli prodotti si intendono fissi e imm modificabili per tutta la durata contrattuale e sono quelli indicati nella Scheda dettaglio Offerta di cui all'All. 5.

**ARTICOLO 6**

**FATTURE E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

I pagamenti saranno effettuati a 90 (novanta) giorni data fattura fine mese.

Le fatture, corredate da copia dei relativi verbali di collaudo positivo, devono essere intestate a: Italferr S.p.A. – Via Marsala, 53 – 00185 Roma Cod. Fisc.: 06770620588 –



## ALLEGATO 3

*P.IVA: 01612901007 ed inviate a Ferservizi S.p.A. – Polo Infrastrutturale – Piazza della Croce Rossa 1 – 00199 Roma.*

Per consentire le attività di verifica delle fatture e di pagamento entro i termini previsti contrattualmente, si evidenziano le principali regole:

- inviare solo documenti in originale ed in un unico esemplare;
- indicare sempre in fattura il Codice Fornitore, il numero dell' Ordine di Acquisto e gli estremi del Documento di trasporto (DDT, BAM,..) che ha accompagnato la consegna del materiale;
- indicare sui documenti di rettifica (note debito/credito) il riferimento della fattura di origine;
- indicare sempre sulle fatture le coordinate bancarie (IBAN) su cui effettuare i pagamenti;
- emettere sempre una fattura separata per ogni ordinativo ricevuto.

L'Impresa chiede che i pagamenti siano effettuati con le seguenti modalità, scelte tra quelle in uso presso il Gruppo FS, con esplicita dichiarazione che l'adempimento della modalità prescelta costituisce valore di quietanza, facendo salva il Gruppo FS da ogni responsabilità conseguente:

bonifico bancario sul C/C nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, c/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.-

sede xxxxxxxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxx- ABI: xxxxxxxx- CAB: xxxxxxxxxxx- CIN: xxxxxx

Nxxxxxxxx - IBAN: ITxxxxxxxxxxxxxxxx N.

### ARTICOLO 7

#### CONDIZIONI TECNICHE DELLA FORNITURA

I prodotti che compongono il Sistema di Storage oggetto del presente Contratto dovranno essere fornite in conformità a quanto indicato nel Capitolato Tecnico (All. 2).



## **ALLEGATO 3**

L'Impresa si obbliga a fornire apparecchiature in perfetto stato di funzionamento, munite del marchio CE, omologate e realizzate nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.

Tutte i prodotti che compongono il Sistema di Storage sono da intendersi nuovi di fabbrica.

Il Sistema di Storage deve essere dotato di tutte le componenti hardware e software necessarie al corretto funzionamento.

I servizi di consegna, installazione, configurazione e collaudo delle componenti hardware e software ed il servizio di replica (configurazione ed implementazione) tra il sistema di storage primario ed il sistema di storage secondario dovranno essere erogati secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico e completati entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di emissione dell'ordine da parte di Italferr S.p.A..

### **ARTICOLO 8**

#### **COLLAUDO**

Il collaudo è teso ad accertare il pieno e completo funzionamento del Sistema di storage ai fini del suo avvio in produzione secondo le esigenze di Italferr.

Le risultanze del collaudo saranno contenute in un apposito verbale sottoscritto in contraddittorio dalle Parti.

Eventuali difformità e/o malfunzionamenti rilevati saranno riportati nel verbale stesso insieme alle prescrizioni impartite all'Impresa in ordine alle modalità ed ai tempi di risoluzione.

Tutti gli oneri connessi alla risoluzione delle difformità e/o dei malfunzionamenti rilevati e all'adeguamento alle prescrizioni impartite da Italferr S.p.A. saranno a totale carico dell'Impresa.



## ALLEGATO 3

Al termine delle predette attività di risoluzione e adeguamento avrà luogo una ulteriore fase di verifica analoga a quella di cui ai commi precedenti.

In caso di esito positivo, verrà redatto il verbale definitivo di collaudo, a decorrere dal quale la fornitura verrà data per completata.

### ARTICOLO 9

#### SERVIZIO DI GARANZIA E ASSISTENZA HARDWARE

Il servizio di garanzia e assistenza hardware decorrerà dalla data del verbale di positivo collaudo del Sistema di Storage fornito ed avrà una durata pari a 36 mesi (on site).

Il servizio di garanzia e assistenza hardware dovrà rispettare i seguenti livelli di servizio:

- a. sulla base delle segnalazioni di malfunzionamento hardware inoltrate mediante telefono o fax dal personale di Italferr, il personale dell'assistenza tecnica dell'Impresa deve effettuare l'intervento entro 4 ore solari dalla segnalazione presso le sedi di Italferr S.p.A. di Roma (Via Marsala, 53) e di Italferr S.p.A. di Firenze (Via Alamanni 1/A presso la Stazione di Firenze Santa Maria Novella);
- b. il successivo ripristino deve essere assicurato senza soluzione di continuità dal momento dell'intervento entro max. 24 ore solari; il suddetto servizio deve essere garantito tutti i giorni della settimana (compresi i festivi), 24 ore al giorno (intervento 7 x 24 x 365).

Tale garanzia deve prevedere l'impegno alla fornitura e/o sostituzione di prodotti o parte di essi che dovessero risultare guasti nei 36 mesi successivi al verbale di collaudo. Le parti di ricambio dovranno essere di primaria qualità e nuove di fabbrica. Inoltre dovranno avere caratteristiche tecniche equivalenti o superiori a quelle delle parti sostituite. Tali parti di ricambio verranno consegnate ai seguenti indirizzi:

Italferr S.p.A. di Roma – Via Marsala, 53 - Roma;



## ALLEGATO 3

Italferr S.p.A. di Firenze – Via Alamanni, 1/A – presso la Stazione di Firenze Santa Maria Novella.

La manutenzione si intende comprensiva delle attività di intervento sistemistico atte a ripristinare il corretto funzionamento dell'intero Sistema di Storage nello stato precedente l'anomalia.

### ARTICOLO 10

#### OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'Impresa, preso atto della natura dell'appalto, si impegna a eseguire le prestazioni nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione del presente Contratto.

L'Impresa si obbliga ad attenersi alle modalità di esecuzione della fornitura riportate nell'All. 3 "Capitolato Tecnico". Eventuali variazioni richieste dalla stessa Impresa dovranno essere preventivamente autorizzate da Ferservizi.

Sono a carico dell'Impresa, inoltre, i seguenti oneri e obblighi:

- a) adeguarsi alle prescrizioni tecniche contenute nel Capitolato Tecnico;
- b) erogare i servizi di consegna, installazione, configurazione e collaudo delle componenti HW e SW di base secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico;
- c) erogare il servizio di replica (configurazione ed implementazione) tra il sistema di storage primario ed il sistema di storage secondario secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico;
- d) erogare il servizio di assistenza e garanzia HW secondo le modalità indicate nel Capitolato Tecnico;
- e) non avvalersi di subappaltatori, comunque denominati, senza la preventiva autorizzazione di Ferservizi o che da Ferservizi non siano accettati, nonché, nel caso di autorizzazione, ad applicare nei confronti di detti subappaltatori le norme di cui



all'articolo 118 del D.Lgs. 163/06.

## **ARTICOLO 11**

### **RECESSO**

Ferservizi si riserva di recedere, con proprio atto unilaterale, dal presente contratto con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari da inviarsi a mezzo lettera raccomandata A/R, senza che l'Impresa abbia nulla a pretendere a tale titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese sino alla data fissata per il recesso, ai sensi dell'art. 59 delle Condizioni Generali.

Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto dandone preavviso all'altra, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari con comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata A/R, in caso di rinvio a giudizio di un rappresentante o della stessa controparte (ex D.Lgs. 231/01) per supposti reati relativi alla gestione di impresa che incidano sulla relativa affidabilità morale o siano suscettibili di arrecare danno o compromettere anche indirettamente l'immagine della Parte che intende recedere o del Gruppo Ferrovie dello Stato.

## **ARTICOLO 12**

### **PENALI**

In deroga all'articolo 51 delle Condizioni Generali di Contratto, richiamate al precedente articolo 2, sono applicate:

#### **1. Penali per ritardata consegna**

Per ogni giorno di ritardo, rispetto al termine di 45 gg. solari fissato al precedente art.3) verrà applicata una penale dell'1% (uno per cento), calcolato sul valore della fornitura ancora da consegnarsi.

#### **2. Penali per il ritardo nella prestazione del servizio di garanzia e assistenza hardware**



## ALLEGATO 3

- Per ogni ora di ritardo dopo le 4 ore solari di cui all'articolo 9)a) , verrà applicata una penale di € 100,00 (Euro cento/00) a partire dalla seconda ora di ritardo.;
- Per ogni ora di ritardo oltre le 24 ore solari dall'intervento di cui all'articolo 9)b), verrà applicata una penale di € 100,00 (Euro cento/00) a partire dalla seconda ora di ritardo.

Qualora il valore complessivo di tali penali arrivi al 20% (venti percento) dell'importo complessivo del presente Contratto, Ferservizi si riserva la facoltà di risolvere il Contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva la facoltà di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

L'ammontare delle penali maturate sarà trattenuto sull'importo dei corrispettivi contrattuali in sede di liquidazione delle fatture ovvero, quando occorra, sarà recuperato mediante corrispondente incameramento della cauzione senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

### ARTICOLO 13

#### CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatte salve le disposizioni del Codice Civile in materia di risoluzione, il presente Contratto di intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

- sia aperta una qualsiasi procedura concorsuale a carico dell'Impresa;
- contravvenga alle disposizioni di cui all'articolo 10, 15, 16, 18 e 19;
- violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato;
- intervenuta emanazione di un provvedimento definitivo che disponga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423;



## ALLEGATO 3

- intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato ovvero di applicazione della pena su richiesta delle Parti per reati tali da incidere sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per frodi nei riguardi di Ferservizi, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori;
- grave inosservanza degli obblighi che la normativa vigente pone a carico dei datori di lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- raggiungimento del valore massimo delle penali stabilite al precedente art. 12.

La risoluzione si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di Ferservizi a mezzo di lettera raccomandata A/R e comporta l'incameramento della cauzione ed il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Resta convenuto che le prestazioni oggetto del presente contratto dovranno essere eseguite, sempre ed in ogni caso, nell'ottica di salvaguardare l'immagine ed il prestigio di Ferservizi e del Gruppo FS nel suo complesso, privilegiando sempre tale indicazioni rispetto al successo dell'attività affidata.

Il Contratto si considererà quindi, automaticamente risolto, con riferimento al D.Lgs. 231/01, in caso di violazione della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al citato decreto da parte degli amministratori, dipendenti o collaboratori dell'Impresa, attestata con sentenza definitiva passata in giudicato. In questo senso, l'Impresa dà atto:

- a) di aver visionato attentamente e di conoscere il Modello Organizzativo di Ferservizi;
- b) di aver sensibilizzato i propri dipendenti e collaboratori alle problematiche ed ai comportamenti sanzionati dal D.Lgs. 231/01.

### **ARTICOLO 14**

#### **CAUZIONE**

Per l'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto, l'Impresa ha



## ALLEGATO 3

prodotto la cauzione di € xxxx,xx costituita mediante polizza fideiussoria n. rilasciata da xxxxxxxxxxxx in data xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Tale cauzione è fissata in misura pari al 10% (dieci percento) del valore del presente Contratto e sarà svincolata alla scadenza dello stesso purché non sussistano controversie o pendenze di sorta con l'Impresa.

Ferservizi ha la facoltà, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, di procedere all'incameramento della cauzione in tutto o in parte in caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi previsti nel presente Contratto.

Resta, in ogni caso, fermo il diritto di Ferservizi al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

### ARTICOLO 15

#### TRASPARENZA DEI PREZZI

L'Impresa espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
- dichiara di non aver corrisposto ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in lui assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero l'Impresa non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e







## ALLEGATO 3

S.p.A. ha nominato, quale proprio Referente di Progetto deputato alla gestione tecnica ed al controllo sull'esecuzione della fornitura in oggetto, il Sig. Xxxxx.

L'Impresa ha nominato quale proprio Referente di Contratto incaricato della gestione della presente fornitura il Sig. Yyyyyy.

### **ARTICOLO 21**

#### **RISERVATEZZA**

Con la sottoscrizione del presente Contratto l'Impresa s'impegna a non rivelare a terzi e comunque a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione dello stesso, le informazioni relative a fatti, atti e programmi di Ferservizi ovvero di RFI, che vengano messe a disposizione o di cui venisse comunque a conoscenza in conseguenza dell'incarico in oggetto.

L'obbligo alla riservatezza sarà assoluto e vincolante in via contestuale ed ultronea alla vigenza del presente Contratto.

L'Impresa è responsabile nei confronti di Ferservizi e di RFI dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza ed è tenuto pertanto a risarcire tutti i danni che alle stesse dovessero derivare dall'inosservanza di detti obblighi.

### **ARTICOLO 22**

#### **DOMICILIO DELLE PARTI**

Ferservizi dichiara che il proprio domicilio è, ai fini amministrativi, in Roma, Via Tripolitania 30 e, a quelli legali e fiscali, in Roma, Piazza della Croce Rossa, 1 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04207001001.

L'Impresa dichiara che il proprio domicilio ai fini amministrativi, legali e fiscali è in xxxxxxxxxx e che il proprio Codice Fiscale è xxxxxx e che la propria Partita I.V.A. porta il n. xxxxxx.

Dichiara altresì che ove tale domicilio per qualunque motivo venisse a decadere, esso agli



effetti del presente Contratto si intenderà trasferito presso il Municipio di xxxxxxxx.

**ARTICOLO 23**

**FORO COMPETENTE**

Le Parti convengono che le eventuali controversie giudiziarie aventi ad oggetto qualsiasi questione attinente l'esecuzione, la gestione e/o l'interpretazione del presente Atto saranno deferite in via esclusiva al Foro di Roma.

**ARTICOLO 24**

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. N. 196/2003**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'Impresa dichiara di aver preso visione e di conoscere il contenuto dell'Informativa resa da Ferservizi e allegata al presente Atto. Pertanto l'Impresa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 23 e 25 del citato decreto legislativo, attesta il proprio consenso affinché venga effettuato da parte di Ferservizi il trattamento dei dati personali in suo possesso e la comunicazione degli stessi secondo quanto scritto nella menzionata informativa.

**ARTICOLO 25**

**SPESE DI STIPULAZIONE**

Le spese di scritturazione del presente Atto e delle copie occorrenti, quelle di bollo e di registro, nonché qualsiasi altra spesa inerente o conseguente al contratto stesso, sono a carico dell'Impresa.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non daranno luogo, in nessun caso, a variazioni dei corrispettivi pattuiti. L'Impresa dichiara a tutti gli effetti di legge che le prestazioni di cui al presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa, giusta l'articolo 4 del D.P.R. 26.10.72, n. 633 e successive modificazioni e che pertanto esse sono soggette ad I.V.A. ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. succitato.



## **ALLEGATO 3**

Il presente Atto, avente per oggetto prestazioni il cui corrispettivo è soggetto ad I.V.A., è esente da registrazione fiscale fino al caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26/11/86, n. 131 e, ove ne fosse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'imposta fissa, giusta l'articolo 40 del citato decreto.

### **ARTICOLO 26**

#### **ALLEGATI AL CONTRATTO**

Il presente Atto consta di n. xx pagine, ciascuna delle quali è controfirmata dalle Parti contraenti; sono allegati al presente Atto e ne costituiscono parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti:

All. n. 3A Dichiarazione dell'Impresa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile;

All. n. 3B Informativa relativa all'uso dei dati personali;

Redatto in triplice originale in bollo di cui una per ciascuna delle Parti contraenti ed una per l'Ufficio del Registro ove ricorra il caso d'uso.

Roma,

per **FERSERVIZI SpA**

per **l'Impresa**



## ALLEGATO 3

### ALLEGATO 1

Dichiarazione dell'Impresa allegata al Contratto n° ....del .../.../2010 per la fornitura di un Sistema di Storage per il progetto di server consolidation di Italferr S.p.A..

Rif.: Allegato n° 4 al Disciplinare di gara

=====



## ALLEGATO 2

### **Informativa relativa all'uso dei dati personali**

Ai sensi dell'art 13 del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 – recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” - (qui di seguito, “*Codice*”) relativa alla “*Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali*” il Committente informa codesto Appaltatore (qui di seguito, “*Cliente*”) di quanto segue:

- I i dati raccolti riguardanti il “*Cliente*”<sup>[1]</sup> nonché determinati dipendenti e organi dello stesso “*Cliente*”, previo ottenimento da parte di quest'ultimo del consenso degli interessati, saranno trattati:
- a) per l'esecuzione del contratto in relazione al quale essi sono richiesti e di ogni successivo contratto tra Ferservizi S.p.A. ed il “*Cliente*”,
  - b) per eseguire obblighi di legge derivanti da norme contabili, fiscali ecc.,
  - c) per la gestione dell'eventuale contenzioso (giudiziale o stragiudiziale),
  - d) per esigenze di tipo operativo e gestionale interne a Ferservizi S.p.A.,
  - e) con e senza l'ausilio di mezzi automatizzati, con modalità idonee a garantire riservatezza, correttezza, liceità, trasparenza in relazione alle seguenti operazioni: registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, cancellazione o distruzione;
- II il conferimento dei dati richiesti all'atto della sottoscrizione del presente contratto e di quelli che successivamente potranno essere richiesti ha carattere obbligatorio ed è, pertanto, strettamente necessario per l'adempimento da parte di Ferservizi S.p.A. degli obblighi contrattuali da esso assunti nei confronti del “*Cliente*”;
- III pertanto, in caso di rifiuto di fornire i dati, Ferservizi S.p.A. si potrebbe trovare nell'impossibilità di dare esecuzione al contratto con il “*Cliente*”;
- IV i dati trattati potranno essere comunicati a:
- dipendenti di Ferservizi S.p.A. che abbiano necessità di gestire i dati del “*Cliente*” per la corretta esecuzione dei relativi rapporti contrattuali con Ferservizi S.p.A., nei limiti strettamente pertinenti alle finalità di cui sopra, alla lettera a),

---

[1] Ai fini della presente Informativa, con il termine “*Cliente*” si fa riferimento a qualsiasi soggetto (persona fisica, giuridica, associazione ecc.) che intrattenga con il Committente rapporti giuridici di tipo contrattuale.



## ALLEGATO 3

- altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato, le quali potranno a loro volta comunicare i dati, o concedere l'accesso ad essi, ai propri dipendenti, soci e aventi causa per il perseguimento dei medesimi fini per i quali i dati sono stati raccolti da Ferservizi S.p.A.,
- società, enti, consorzi od altri soggetti la cui attività è finalizzata alla tutela del credito, i quali potranno comunicare i dati ricevuti nei limiti in cui ciò sia strumentale all'esercizio dell'attività di tutela dei crediti di Ferservizi S.p.A.,
- consulenti in materia fiscale e/o legale, che gestiranno i dati sulla base di contratti con Ferservizi S.p.A. atti a garantire l'obbligo di riservatezza e la correttezza nel trattamento dei dati stessi.; tali soggetti potranno comunicare i dati raccolti nei limiti in cui ciò sia funzionale all'esecuzione dei contratti suddetti.

V a ciascun soggetto che fornisce i propri dati personali ("*Interessato*") l'art. 7 del Codice attribuisce taluni diritti, che possono essere esercitati anche da soggetti o associazioni espressamente delegati per iscritto dall'*Interessato*, nonché, in caso di morte di quest'ultimo, da chiunque vi abbia interesse. Si riporta, pertanto, integralmente il testo dell'art. 7 citato, per consentire una completa cognizione dei diritti spettanti all'*Interessato*:

### Art. 7

#### Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

- 1) L'*Interessato* ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- 2) L' *Interessato* ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- 3) L' *Interessato* ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati



## ALLEGATO 3

sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

- 4) L' *Interessato* ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

VI si precisa che:

- **Titolare** del trattamento dei dati è Ferservizi S.p.A., con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n° 1 - 00161, e sede amministrativa in Roma, Via Tripolitania n 30 (accesso temporaneo V. Tripoli 102) - 00199,
- **Rappresentante del Titolare** nel territorio dello Stato è l'Amministratore Delegato di Ferservizi S.p.A., dott. Francesco Rossi, domiciliato per la carica in Roma, Via Tripolitania n 30,
- **Responsabile** incaricato del trattamento è l'ing. Vito Gurrieri, domiciliato per la carica in Roma, Via Tripolitania n 30.



## ALLEGATO 3

### ALLEGATO 3

Capitolato Tecnico.

Rif.: Allegato n° 2 al Disciplinare di gara

=====

### ALLEGATO 4

Scheda dettaglio dell'Offerta.

Rif.: Allegato n° 6 al Disciplinare di gara